

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5798

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOI, CARRUS, COLUMBU, CAVERI**

*Presentata il 3 luglio 1991*

Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle aziende industriali e delle imprese operanti del nucleo industriale di Portovesme (Cagliari) compreso nel territorio del Sulcis-Iglesiente

ONOREVOLI COLLEGHI! — La dichiarazione di zona ad elevato rischio ambientale, per l'area interessata alle emissioni del polo industriale di Portovesme, del 30 novembre 1990 — ufficializzata in data 14 dicembre 1990 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 — non lascia dubbio alcuno sulla gravità della situazione determinatasi dopo due decenni di attività d'una così massiccia presenza industriale di base. Dall'analisi che accompagna la citata dichiarazione si rileva che il carico inquinante, generato dagli insediamenti produttivi, incide pesantemente sulle componenti ambientali ed ha determinato effetti nocivi sulle attività agricole, zootecniche e sulla salute pubblica. Fra le diverse iniziative ipotizzate dal Ministro dell'ambiente va, in modo particolare, segnalata la necessità d'adottare, con immediatezza,

misure atte a ridurre i carichi inquinanti attraverso interventi nell'ambito dei vari impianti produttivi ancor prima dello studio del piano di disinquinamento e riequilibrio ambientale.

Da ciò si evince l'esistere del problema, e la priorità della sua soluzione, relativo alla sicurezza dell'ambiente di lavoro che trascina, conseguentemente, anche quello più specifico della sicurezza e tutela dei lavoratori.

Partendo da questa considerazione, sembra urgente provvedere alla adozione di uno strumento legislativo che — in qualche misura — riconosca il danno subito dai lavoratori che operano in ambienti nocivi per la salute. La presente proposta di legge tende, appunto, a sanare una parte — almeno — della grave situazione iniziando, e non può essere di-

versamente, dalla tutela dell'uomo, al quale non può chiedersi il sacrificio ulteriore della propria salute. È accertato, ormai, che gli addetti alle lavorazioni negli impianti di Portovesme dopo 15-20 anni di servizio soffrono di patologie di varia natura e, purtroppo, invalidanti (ipoacusie da rumore, osteoporosi, artrosi, bronchiti e forme asmatiche nelle lavorazioni a caldo, anemie ed intossicazioni da piombo sino a patologie tumorali a causa di ambienti saturi di idrocarburi policiclici aromatici). Pensare di mantenere in servizio soggetti così logorati sino a sessant'anni è cosa fortemente irragionevole come fuori da ogni logica, per il rispetto che si deve alla dignità dell'uomo, sarebbe trovare la soluzione del problema nel costringere quei soggetti a pensionarsi con il minimo consentito dalle disposizioni in materia. Più corretta invece, e sarebbe anche atto di giustizia morale, appare la strada del prepensionamento, limitato nel tempo (cinque anni) e legato al possedere — da parte dei soggetti interessati — di alcune caratteristiche che giustifichino la richiesta di prepensionamento. La limitazione temporale, pari a quella stimata occorrente per il completamento di tutto il risanamento dell'area dichiarata a rischio, consente di riconoscere, come detto, il danno subito dal « nucleo » originario degli addetti ed il risarcimento.

La forza lavoro che dovrà riempire i vuoti d'organico che andranno a verificarsi, oltre ad alleggerire il carico di disoccupazione in una zona in cui il tasso dei senza lavoro è altissimo, potrà operare nell'ambito di impianti ed aree finalmente disinquinati e riequilibrati.

La proposta, in sintesi, prevede:

1) il prepensionamento a 50 anni per quei lavoratori che ne facciano richie-

sta ed abbiano operato, con continuità, per almeno 15 anni in attività presso aziende od imprese insediate nel nucleo industriale di Portovesme od almeno 10 anni, anche discontinui, di lavoro prestato in settori nocivi e pericolosi per la salute;

2) l'estensione ai lavoratori addetti agli impianti nocivi del trattamento previdenziale previsto per gli addetti al sottosuolo dall'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

3) la validità quinquennale delle norme previste dalla proposta di legge.

L'onere derivante dalla proposta è valutato, per il triennio 1991-1993 in lire 36 miliardi, così ripartiti: 15 miliardi per il 1991, 12 miliardi per il 1992, 9 miliardi per il 1993. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 utilizzando, parzialmente, l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi compreso il settore del commercio ».

La presente proposta di legge, sostenuta dalle forze sindacali ed attesa dai lavoratori, non può non essere considerata fra i provvedimenti urgenti che una Assemblea legislativa è chiamata ad assumere; pertanto i proponenti ne raccomandano la celere approvazione: sarà la migliore risposta di un Parlamento che sente anche un dovere morale far proprie le istanze di un parte della comunità che ha concorso, logorando la propria condizione fisica, alla crescita vivace di uno dei settori importanti dell'industria del Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli addetti alle aziende industriali ed alle imprese di manutenzione e servizi operanti nel nucleo industriale di Portovesme (Cagliari), inserito nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale come individuata dalla dichiarazione deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente in data 30 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990, hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del sessantesimo anno di età, purché, alla data di presentazione della domanda, si verificano di norma le seguenti condizioni:

a) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;

b) abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

c) siano stati addetti, complessivamente e con continuità, per almeno 15 anni alle attività delle aziende industriali ed a quelle di imprese che svolgono in modo continuativo o prevalente attività di servizio e manutenzione presso le aziende predette.

## ART. 2.

1. In favore dei dipendenti dalle aziende e dalle imprese di cui all'articolo 1, i quali al momento della data di entrata in vigore della presente legge fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati li-

cenziati per riduzione di personale o cessazione d'impresa successivamente al 1° gennaio 1990, è applicata la disposizione di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, purché abbiano maturato un periodo di lavoro continuativo di almeno 15 anni nelle predette aziende ed imprese.

### ART. 3.

1. In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende e dalle imprese di cui all'articolo 1 addetti alle lavorazioni o servizi ove avviene il trattamento di sostanze nocive e pericolose per la salute sono applicate le norme contenute nella legge 3 gennaio 1960, n. 5, purché possano far valere almeno 10 anni di lavoro, anche se discontinui, in qualità di addetti a lavori nocivi e pericolosi per la salute fermi restando i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1 della presente legge.

2. Sono altresì applicate in favore dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo le norme contenute nel primo comma dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Agli effetti del disposto di cui ai commi 1 e 2, la durata complessiva del servizio prestato in lavori nocivi e pericolosi per la salute è dimostrato, in prima applicazione della presente legge, attraverso l'esibizione di idonea documentazione.

4. Agli effetti delle disposizioni dei commi 1 e 2, la durata complessiva del servizio prestato in lavori nocivi e pericolosi per la salute sarà in seguito comprovata esclusivamente mediante marche assicurative emesse a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al primo semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 4.

1. Tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende ed imprese di cui all'articolo 1 della presente legge, addetti ai reparti ove avviene il trattamento di sostanze nocive e pericolose per la salute sono iscritti alla gestione speciale istituita con l'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i contributi per l'applicazione della presente legge secondo il disposto dell'articolo 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

## ART. 5.

1. Gli addetti di cui all'articolo 1 in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono presentare domanda per la liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi di tutte le condizioni prescritte.

## ART. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme della presente legge, valutati in lire 15 miliardi per il 1991, lire 12 miliardi per il 1992 e lire 9 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica per due anni a partire da quella data.